

MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO

MODALITÀ OPERATIVE PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI AZIONISTI CHE INTENDANO USUFRUIRE DELLA MAGGIORAZIONE DEL VOTO

L'Assemblea straordinaria degli azionisti di DiaSorin S.p.A. (la “**Società**”) del 28 aprile 2016 ha approvato l'introduzione nello Statuto sociale dell'istituto del voto maggiorato ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, D.Lgs. 58/1998 (“**TUF**”), tramite l'inserimento dei nuovi artt. 9-*bis*, 9-*ter* e 9-*quater* nello Statuto medesimo.

Il nuovo art. 9-*bis* dello Statuto sociale prevede l'attribuzione di due voti per ciascuna azione posseduta dal medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dall'iscrizione nell'apposito elenco istituito dalla Società ai sensi del citato art. 127-*quinquies*, TUF (l'“**Elenco Speciale**”) e disciplinato dal nuovo art. 9-*quater* dello Statuto sociale.

Nel presente documento si illustrano le modalità operative per ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale da parte degli azionisti che intendano usufruire della maggiorazione del voto, nel rispetto della vigente disciplina di legge, regolamentare e statutaria.

Si richiamano in particolare, oltre all'art. 127-*quinquies* TUF, ed ai nuovi artt. 9-*bis*, 9-*ter* e 9-*quater* dello Statuto sociale, le disposizioni di cui al Provvedimento unico sul post-trading di Consob e Banca d'Italia del 13 agosto 2018 (“*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*”) (il “**Regolamento Congiunto**”), da intendersi qui richiamate per quanto necessario.

L'azionista che intenda richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, deve formulare l'istanza all'intermediario che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni ai sensi della normativa vigente (l'“**Intermediario**”), a mezzo di apposito modulo pubblicato sul sito internet della Società www.diasoringroup.com nella sezione [Governance/Informazioni per gli azionisti/Voto maggiorato](#).

L'Intermediario inoltra la richiesta alla Società, unitamente alla comunicazione dal medesimo rilasciata in conformità all'art. 44, commi 1 e 2, del Regolamento attestante il possesso azionario e contenente clausola “fino a revoca”, nonché le informazioni di cui all'art. 41, comma 2, del Regolamento Congiunto, a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: emittenti@pec.spafid.it e affarisocietari.pec@legal.diasorin.it.

L'istanza di cui sopra, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'art. 93, TUF.

La Società provvede all'iscrizione nell'Elenco Speciale tempestivamente e comunque entro i termini previsti dall'art. 9-*quater* dello Statuto sociale che rimanda all'art. 83-*sexies*, comma 2, TUF (*record date*), dando riscontro della suddetta iscrizione all'Intermediario a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo che sarà comunicato dall'Intermediario alla Società.

Le richieste pervenute alla Società con modalità diverse da quelle sopra indicate (incluse le richieste pervenute direttamente dagli azionisti) si intenderanno come non pervenute.

Successivamente all'iscrizione, il socio iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'Intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare alla Società – entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla *record date* – ogni circostanza o vicenda che faccia venir meno i presupposti per la

maggiorazione del voto o che incida sulla sua titolarità, ai sensi delle disposizioni vigenti e dello Statuto sociale, a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: emittenti@pec.spafid.it e affarisocietari.pec@legal.diasorin.it.

In particolare, qualora non altrimenti comunicato alla Società in adempimento di altri obblighi di legge, ai fini di ottemperare a quanto previsto dall'art. 127-*quinquies*, comma 3, TUF, le società o gli enti iscritti nell'Elenco Speciale (i "**Partecipanti**") che posseggono partecipazioni nella Società in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, TUF, sono tenuti a comunicare, con le modalità ed entro i termini sopra indicati, la cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie di cui all'art. 2359, primo comma, n. 1, Codice Civile) diretto od indiretto nei Partecipanti stessi.

Decorsi 24 (ventiquattro) mesi dall'iscrizione nell'Elenco Speciale e purché non siano venuti meno i relativi presupposti, ciascuna azione per la quale è stata effettuata l'iscrizione conseguirà, salvo rinuncia dell'azionista (come *infra* precisato), la maggiorazione del voto.

L'Intermediario trasmetterà alla Società, previa richiesta, apposita comunicazione attestante la permanenza dei presupposti della maggiorazione del voto, contenente le informazioni prescritte dalla normativa vigente, a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: emittenti@pec.spafid.it e affarisocietari.pec@legal.diasorin.it.

La maggiorazione del voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si è compiuto il periodo di possesso continuativo di 24 (ventiquattro) mesi, a condizione che la comunicazione dell'Intermediario sia pervenuta alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si è compiuto il periodo di possesso continuativo di 24 (ventiquattro) mesi. Ai fini della partecipazione all'Assemblea, la maggiorazione del voto già maturata a seguito del decorso periodo di 24 (ventiquattro) mesi avrà effetto alla *record date*, a condizione che entro tale data la comunicazione dell'Intermediario sia pervenuta alla Società.

La Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i nominativi degli azionisti titolari di partecipazioni superiori alla soglia indicata dall'art. 120, comma 2, TUF e relative disposizioni regolamentari, iscritti nell'Elenco Speciale, con indicazione delle relative partecipazioni e della data di iscrizione, insieme ad ogni altra informazione richiesta dalla disciplina normativa e regolamentare *pro tempore* vigente.

Si rammenta che l'azionista può irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, alla maggiorazione del voto per le azioni detenute, dandone comunicazione all'Intermediario che provvederà ad inoltrare la comunicazione alla Società con le modalità già descritte, entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui il titolare si sia avvalso della facoltà di rinuncia e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla *record date*.

Per tutto quanto non disposto nel presente documento, si rinvia alla disciplina di legge, regolamentare e statutaria *pro tempore* vigente.

Per quesiti di natura tecnica o operativa, è possibile inviare una mail a affarisocietari@diasorin.it.

Il testo dello Statuto Sociale, come approvato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 28 aprile 2016, è disponibile sul sito internet della Società www.diasoringroup.com nella sezione [Governance/Informazioni per gli azionisti/Assemblea degli azionisti e CdA/2016](#).